

per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno

47

2018

**QUADERNI  
FIORENTINI**

ISBN 9788814228490

ISSN 0392-1867

*Pubblicazione realizzata con il contributo  
dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze*

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2018

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**47**

(2018)



**GIUFFRÈ EDITORE**

(entro certi limiti) la potenza informale dei valori e di *mettere in forma* la weberiana « guerra degli dei ».

RICCARDO CAVALLO

GIACOMO PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Acireale-Roma, Bonanno, 2015, pp. 224.

Col medesimo « formidabile colpo di timpano » con cui si apre una delle opere più lette dell'Ottocento (U. Eco, *Sullo stile del Manifesto*, 2002), potremmo anche noi provare a immaginare che all'indomani della Restaurazione, in un mondo all'apparenza pacificato, « uno spettro s'aggrava per l'Europa: lo spettro della rivoluzione ».

L'avventura napoleonica si era già consumata, l'antico console e legislatore dei Francesi finiva i suoi giorni su una angusta terra d'oltremare, la febbre che aveva infiammato terre, cuori e armate era ormai solo un pallido e scolorito ricordo da dimenticare, prima possibile. Nel frattempo i vecchi poteri e le antiche dinastie rientravano sulla scena e ridisegnavano le gerarchie sociali e le geografie politiche, tornavano volentieri all'antico, senza però spingersi al punto da ostacolare il nuovissimo e collaudato dispositivo della monarchia amministrativa.

I sovrani che erano stati deposti hanno appena avvertito il mondo franargli sotto, hanno conosciuto le storie di altri regnanti mandati al patibolo come i più ignobili grassatori, di folle inferocite e affamate, di diritti e concessioni reclamati sulla punta dei forconi o al battere infuocato dei cannoni. Pochi decenni, avvertiti come il volgere di un'era geologica, in cui ad essere *sacrilegamente* violato era il potere ricevuto per diritto di nascita e custodito come il più sacro attributo dei due corpi del Re. Per non dire delle armate marciare oltre i sacri confini dei regni, o delle corone aggiudicate secondo il capriccio di un piccolo ufficiale di artiglieria che aveva preteso di farsi imperatore. Hanno vissuto tutto questo come il propagarsi di una peste che ha falciato esistenze ma, ancor peggio, che ha posto fine a un ordine plurisecolare, ne ha contestato la naturalità, ha reclamato al posto di quella una nuova idea di natura e di società. In qualche caso hanno sentito persino di governanti che pronunciavano la parola Costituzione. Il che deve essere apparso quasi come un albero che avesse invocato la scure che se ne stava acquattata nell'ombra, pronta ad abbattearlo (quell'albero) per farne legna da ardere.

Per dirla con Walter Benjamin, il tempo omogeneo e vuoto degli orologi riguadagnava il suo spazio, cancellando con un colpo di penna il tempo pregno e gioioso del calendario rivoluzionario. Era necessario

(anzi, urgente) chiudere la lunga parentesi del caos, del carnevale sfrenato, dell'ebbrezza orgiastica e confusa, per tornare al placido scorrere del tempo immobile, dell'eterno presente, dei giorni uguali ai giorni. Nonostante tutto, però, era impossibile non avvertire un presentimento sinistro, quasi che il peggio si apparecchiasse a comparire di nuovo. Si trattava, allora, di elaborare il trauma, di provare a scongiurare il ripetersi di uno scenario mortifero, congegnando nuovi strumenti e più efficaci procedure per impedire al bubbone conspirativo (sempre in agguato) di circolare liberamente e di ammorbare le membra sane del corpo sociale.

Su questo sfondo, si dipanano le storie del Regno delle Due Sicilie narrate da Giacomo Pace Gravina, che con mano sicura accompagna il suo lettore tra le maglie di una imponente documentazione archivistica, investigata in anni di ricerche e in gran parte finora inesplorata.

Cominciamo dal titolo. Per la forza evocativa e simbolica dei suoi sintagmi nominali, « Il Codice e la sciabola » si associa — *liberamente*, direbbe il Viennese — al capolavoro di una tra i più brillanti antropologi dell'età contemporanea, « Il crisantemo e la spada » di Ruth Benedict (*The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture*, 1946). Commissionato all'autrice dall'Office of War Information, il corposo studio era destinato a diventare il manuale e il breviario delle forze americane di occupazione in Giappone. Come per il nostro libro, il titolo della Benedict serviva a evocare una polarità e un campo di tensione: il *crisantemo* rappresenta l'Ikebana, l'arte dei fiori, la dimensione artistica e spirituale della cultura nipponica; la spada celebra il prestigio del Samurai e quindi il suo versante guerriero. Nel volume di Pace Gravina « Codice » rinvia all'idea di stabilità, di ordine, di legalità. È soprattutto segno e rappresentazione della modernità: con la postura borghese dei suoi giuristi (avvocati e professori), interpreti di una religione civile ispirata a « ragione, probità e benevolenza ». La « sciabola », all'opposto, più che una parola è il timbro terrifico delle « grida di guerra », delle sollevazioni e delle decapitazioni, è « il sangue seccato nei codici ».

Un testo dunque che non rinuncia, sin dalla sua intitolazione, a mostrare quanto la messa in forma di una collettività, la sua organizzazione in corpo politico compatto e disciplinato abbia tratto profitto non soltanto da un insieme di regole che definivano il perimetro delle libertà individuali e determinavano soglie e infrazioni distribuite su diversi livelli di gravità, ma anche dall'obbedienza imposta col drastico ricorso a misure d'eccezione tutte le volte che il governo dell'ordine pubblico e il mantenimento della pace e dell'integrità del regno lo avessero consigliato. D'altronde, il decidere sullo 'stato d'eccezione', vale a dire su quella congiuntura in cui l'applicazione delle regole correnti deve far posto a un regime straordinario, rappresenta la modalità d'azione che — secondo la nota definizione di Carl Schmitt — compendia l'essenza stessa del potere sovrano.

La trama narrativa del libro si costruisce e si articola su tre piani distinti e interconnessi: il piano delle norme (livello discorsivo); il piano

dei processi (livello coercitivo); infine, il piano delle sedimentazioni e degli effetti di medio-lungo termine (livello genealogico).

Ciascuno dei tre segmenti considerati deve essere letto in parallelo e in continuo dialogo con gli altri due, poiché, per esempio, è solo dagli scarti tra programma normativo e azione repressiva che è possibile cogliere, nella sua concreta portata, la filosofia dell'eccezione che soggiace all'azione di governo nella cruciale fase storica che va dal 1819 al 1860.

D'altro canto, le giuste considerazioni dell'Autore, per cui gli strumenti repressivi introdotti e utilizzati dalla monarchia borbonica vennero recuperati in piena spedizione dei Mille dai vertici delle truppe garibaldine, consentono di dare rilevanza a un fenomeno magistralmente studiato e definito dal sociologo Norbert Elias. Mi riferisco al così detto «incapsulamento», ossia al trasferimento da una struttura politica ad una successiva — quali che siano le rispettive ideologie o le coordinate istituzionali — di tecniche specifiche utilizzate per mantenere gli equilibri tra gruppi sociali antagonisti. Un fenomeno che a ben vedere si situa nei paraggi della riflessione di Michel Foucault, là dove utilizza la categoria di genealogia (Nietzsche, *La genealogia, la storia*, 1971), come osservazione singolare dei conflitti e dei rapporti di forze nel vivo del loro prodursi, in opposizione a quella di origine — *Entstehung* — intesa invece come legge primigenia e inflessibile dell'apparizione di un fenomeno.

L'articolazione strutturale e tematica del libro si lascia seguire anche come scansione cronologica del racconto. Comincia nel 1819, anno in cui la restaurata monarchia borbonica mette mano a una profonda opera di legiferazione che tocca anche il versante penale. Viene promulgato il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*, il cui libro secondo contiene le *Leggi penali*. Particolare rilievo viene dato ai delitti di lesa maestà ovvero contro la sicurezza interna dello Stato: riguardano i crimini contro la sacra persona del re e la famiglia reale e quelli che si configurano come attentati o cospirazioni che abbiano ad oggetto «di distruggere o cambiare il governo o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale» (p. 18). Tutte condotte punite con la pena di morte e col terzo grado di pubblico esempio, la più severa delle sanzioni contemplate dalla raccolta.

Tali disposizioni, ci ricorda l'Autore, «intervenevano su un versante cruciale della repressione penale: il regno appena restaurato dopo il secondo esilio forzato del Re in Sicilia, [...] si trovava in un contesto complesso e poco agevole da governare» (p. 19). Molti i nemici che nell'ombra covavano progetti di destabilizzazione e sovversione: quanti avevano preso parte all'avventura politica di Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, ma anche i soldati che avevano combattuto nelle truppe di Napoleone, gli ufficiali affiliati alla massoneria o ad altre società segrete. In Sicilia, si aggiungevano i baroni che avevano guidato l'esperienza parlamentare del 1812, i giuristi palermitani, i nostalgici

delle istituzioni dell'antico *Regnum* e, infine, uno sgangherato e male assortito esercito di reduci, banditi ed esuli.

Si può ben capire, allora, perché la pena capitale, secondo il Codice, sarebbe stata comminata anche a chi avesse preso senza titolo il comando di un'unità dell'esercito, a chi avesse eccitato la guerra civile tra la popolazione del Regno, a chi si fosse fatto promotore di bande armate al fine di invadere o saccheggiare piazze militari, a chi, infine, avesse compiuto saccheggi e devastazioni in uno o più comuni o contro una classe di persone. In quest'ultima ipotesi, il delitto consumato veniva punito come « misfatto mancato ». Lo spettro della rivoluzione « non aveva cessato di turbare i sonni del monarca napoletano » (p. 19 e s.).

Nel 1819 viene, altresì, promulgato lo *Statuto penale militare per lo Regno delle Due Sicilie*, « un fratello nascosto » della codificazione penale, ma che si è dato a vedere, dal suo nascere, come un « potere terribile » (p. 22). Un testo poco studiato dalla storiografia, quasi fosse stato rimosso e ricacciato nel suo luogo oscuro. Il nostro Autore lo esplora in ogni sua piega. Ne mette in luce l'alta caratura tecnica e l'impianto moderno, lo disvela — grazie a un notevole scavo archivistico — nel suo concreto funzionamento come dispositivo di normalizzazione di individui anomali e pericolosi.

Apparentemente, la sua funzione sarebbe stata quella di disciplinare, in deroga alla giurisdizione ordinaria, i reati compiuti dai militari nell'ambito del loro servizio. Ma, in effetti, in tempo di guerra la giustizia militare — formata da ufficiali che non erano tenuti ad essere magistrati di professione — si estendeva anche al campo dei « reati pagani » (p. 23). Reati tipici rimessi a tale sede erano: tradimento, insubordinazione, inadempimento del servizio, saccheggio, devastazione, incendio, diserzione. Là dove si richiedeva un intervento più rapido ed esemplare — nelle ipotesi di rivolte, sedizioni, diserzioni — si utilizzava la « procedura subitanea », che aveva termini a difesa di poche ore e non contemplava l'impugnabilità delle sentenze, che venivano eseguite in tempi celerissimi.

In un breve volgere di anni, a seguito della rivoluzione siciliana del 1820-21, la competenza delle magistrature militari, insieme con le norme sostanziali e procedurali, vennero estese largamente. Accanto alle Corti ordinarie (Corte suprema, Gran Corti civili e criminali ordinarie, Gran Corti speciali) in ciascuna delle sette Valli minori della Sicilia — Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta — venne insediata una Commissione militare formata da sette giudici e un pubblico ministero (tutti ufficiali) che, ove si fosse riunita in un centro sede di Gran Corte, sarebbe stata integrata dal Procuratore generale come « uomo di legge », ma senza voto. Questo organo era competente contro i banditi catturati armi alla mano, i componenti delle comitive armate, gli accusati di uso illegittimo della forza armata, devastazione e saccheggio, gli autori e capi di rivolte popolari. Lo

spettro di casi che ne risultava era estremamente ampio ed estendeva a dismisura l'intervento delle Commissioni militari e il raggio d'azione dello *Statuto penale militare*, che finiva spesso per essere applicato a civili responsabili di reati comuni. Tutto ciò, però, non bastava: nel dicembre 1821 un altro decreto dispose presso le sette valli minori l'installazione di una Corte marziale ordinaria che avrebbe ricevuto i poteri prima attribuiti alle Commissioni militari e la competenza (sino ad allora spettante alle Gran Corti speciali) a giudicare nei procedimenti riguardanti « settari, asportatori e detentori di armi » con procedura « subitanea », verdetto espresso a maggioranza, inappellabilità ed immediata esecutività delle sentenze (p. 31).

La batteria di strumenti normativi di cui dispongono gli organismi che sono stati appena richiamati è, anch'essa, elaborata in modo da coprire diversi possibili livelli di intimidazione e afflizione: pena di morte (da eseguirsi per fucilazione, impiccagione o decapitazione), ergastolo, ferri, reclusione, relegazione, esilio dal regno, interdizione dai pubblici uffici, interdizione patrimoniale. La reclusione a vita si sarebbe espiata nel forte di un'isola; la pena dei ferri si sarebbe eseguita nei bagni penali trascinando, da soli o a due secondo la mansione assegnata, una catena legata ai piedi. Infine, la relegazione consisteva nel trasferire il condannato su di un'isola dove sarebbe rimasto nel corso della condanna. Le destinazioni: Ventotene, Ponza, Capri, Le Tremiti, Lipari, Ustica, Pantelleria, Favignana. Negli stessi luoghi in cui, nell'arco di pochi decenni, lo Stato liberale italiano prima e il regime fascista qualche decennio dopo avrebbero collocato i loro stabilimenti per gli individui sottoposti al domicilio coatto e al confino di polizia.

Ma qual era lo stato dei luoghi di detenzione in una monarchia che assegnava tanto rilievo all'esercizio del potere punitivo? Prevalentemente, erano fortezze militari, edifici cioè che per secoli avevano rappresentato il baluardo nella lotta militare contro gli invasori stranieri, e che fungevano adesso da strumenti dell'architettura della repressione. La loro vetustà concorreva all'effetto afflittivo sui reclusi.

Si trattava di luoghi umidi, oscuri, sudici e infestati dai parassiti. Ciò nondimeno, la monarchia borbonica, a causa del crescente numero della popolazione carceraria, mise mano a un'ampia opera di ristrutturazione di vecchi penitenziari o di costruzione di nuove strutture. A Trapani il carcere esistente venne riadattato dal 1820 al 1840, a Catania si inaugurò un nuovo capiente penitenziario nel 1831, a Palermo la *Vicaria nova* (successivamente nota come *Ucciardone*) venne edificata dal 1835 al 1840, il carcere siracusano di Ortigia fu iniziato nel 1853 e consegnato a ridosso del crepuscolo della monarchia borbonica. Queste due ultime strutture erano ispirate al modello del *Panopticon* di Jeremy Bentham, che ha costituito un fertile terreno di riflessione per la stesura del magistrale libro di Michel Foucault sulla nascita delle prigioni (*Sorvegliare e punire*, 1975).



Incrociando i dati del progetto siracusano — che assegnava sezioni specifiche in ragione della pena, e poi stanze per gli « imberbi », per i detenuti « per debiti civili », per gli « incorreggibili », « per i figli insubordinati a disposizione de' padri di famiglia », per gli ecclesiastici, per gli « accusati di alta polizia », — con un decreto reale del 1845, si può cogliere la volontà di non affidare la giustizia penale esclusivamente al rigore dei supplizi, ma anche alla razionale gestione della loro esecuzione (p. 52 e s.). Prendendo a prestito le parole di Max Horkheimer, faceva capolino una « razionalità strumentale » che, come si vede, oltre alla distribuzione razionale degli spazi, mira ormai al governo differenziale dei gruppi umani e alla messa in opera di modalità particolari di sorveglianza e di massimizzazione del lavoro carcerario. Sul terreno fondamentale della penalità, la monarchia borbonica è dunque in consonanza con quanto di nuovo si muove in Europa, con le acquisizioni, i progetti e le riflessioni di giuristi e di architetti.

Si tratta, beninteso, di un percorso *in fieri*, spesso smentito da una prassi ispirata a modelli di segno molto più tradizionale e arcaico. Pensiamo ai rituali simbolici dei supplizi e alla dimensione teatrale della pena, come in uno dei tanti sfortunati epiloghi cui il libro dedica il timbro letterario che è proprio del romanzo epico: « Vennero poi condotti fuori dal forte a piedi nudi, vestiti di nero, con il velo nero in testa, come prescriveva il terzo grado di pubblico esempio, preceduti da uno squadrone di cavalleria, seguiti dai bianchi e dai crociferi, verso il luogo dell'esecuzione, la piazza della Fieravecchia » (p. 167). Non meraviglia, dunque, che la relazione redatta dal Console di Sardegna a Palermo (1839) segnali un truce elenco di abusi: polizia violenta e prevaricatrice, magistratura interessata e asservita al governo, prassi lontana dai dettami di una codificazione di buon livello. Questo lato oscuro della questione si coglie in maniera ancora più vivida guardando all'andamento di alcuni processi svoltisi nell'arco di un trentennio.

Dopo la rivoluzione siciliana del 1820-21, il cui esito fallimentare si deve al male assortito campo dei rivoltosi e dei loro obiettivi — indipendenza da Napoli per il popolo, ripristino della Costituzione siciliana per l'aristocrazia, propensione verso la Costituzione di Cadice da parte delle truppe 'napoletane' — e col ritorno alla normalizzazione, vennero processati alcuni dei capi militari coinvolti.

Un processo importante per capire lo *Stylus iudicandi* dello *Statuto penale militare* fu quello a carico del generale Rosaroll. Questi venne accusato, assieme ai complici con i quali il 26 marzo 1821 aveva provocato la sollevazione delle truppe di stanza a Messina, di cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, fellonia, alto tradimento. Venne condannato a morte ma, grazie al disposto di una legge del 1811, in quanto contumace riuscì a sottrarsi all'esecuzione. Molti dei suoi sodali, tuttavia, tra cui un sacerdote, vennero condannati a morte « con

il 3° grado di pubblico esempio » e la sentenza fu eseguita il 2 marzo 1822, a meno di un anno dalla ribellione, sotto l'occhiuta sorveglianza delle truppe austriache acuartierate a Messina (pp. 66-75).

In altri casi, particolarmente rilevante il processo per il saccheggio di Caltanissetta, agli imputati non venne riconosciuto lo *status* di ufficiali e soldati autori di fatti di guerra: essi vennero processati per gli omicidi, i furti e i saccheggi compiuti, come delinquenti comuni. Ma questo processo si segnalava per almeno altri due profili degni di considerazione: anzitutto perché le pastoie procedurali che ne intralciarono inizialmente l'avviamento vennero perentoriamente superate grazie all'intervento del Ministro per gli Affari di Sicilia che sollevò la questione presso il Consiglio dei Ministri e ottenne che un magistrato di provata esperienza e fedeltà alla corona prendesse in mano l'istruttoria e portasse a compimento quanto restava da fare per assicurare i colpevoli al meritato castigo. Il magistrato delegato, il milazzese Giovanni Cassisi, mostrò di saper fare un accortissimo uso della delega che in via straordinaria lo aveva reso arbitro di tale complessa vicenda giudiziaria e, se da una parte perseguì inflessibilmente gli autori dei delitti più gravi, dall'altra offrì l'impunità a coloro che si fossero consegnati spontaneamente. In modo da poter concentrare tutte le energie solo sui latitanti più pericolosi.

A tale intelligente scelta fece seguito nel febbraio 1825 un decreto reale di amnistia per gli autori del saccheggio, motivato con la necessità « di un provvedimento il quale, apprestando un competente tributo alla giustizia e all'esempio pubblico colla punizione de' rei principali, soddisfi insieme agl'impulsi dell'animo nostro clemente e valga ad assicurare l'interesse de' danneggiati e ad estinguere gli odi e le inimicizie fra individui di vicine popolazioni » (p. 95). L'amnistia non incluse gli imputati di omicidio, gli evasi dai luoghi di pena e, soprattutto, i comandanti della spedizione. A questa amnistia, che seguiva un precedente provvedimento emanato nel 1822 verso i « colpevoli per associazioni settarie », se ne aggiunse un'altra di portata più generale nell'agosto del 1825 per i delitti comuni commessi « oltre il Faro » da luglio a ottobre 1820.

Il tratto che accomuna questi provvedimenti e che, a dispetto delle apparenze, mostra una profonda sintonia con il regime penale d'eccezione vigente consiste nel carattere discrezionale del gladio punitivo. Con la stessa mano che solleva per colpire e vendicare i torti, il sovrano si mostra con i suoi corrugamenti mimetici, del padre severo e di quello magnanimo: quando reprime e quando perdona.

Materia per Corti marziali e commissioni militari fu, in questo torno di anni, anche la repressione delle associazioni sediziose, prima fra tutte la carboneria. Anche in questo campo, la documentazione dei processi evidenzia l'esistenza di una catena di comando di assoluta efficienza tra centro (politico) e periferie (giudiziarie). Il caso del processo celebrato dalla Corte marziale di Palermo contro Salvatore

Meccio, un ex-tenente della guardia di sicurezza interna, accusato di aver pianificato una sollevazione per il 12 gennaio 1822, è assai eloquente. Il 26 gennaio, tramite il Luogotenente generale, la Corte marziale ricevette una ministeriale con la quale si comunicava che « il re era impaziente di sentire l'esito delle prime operazioni decisive e che, essendo la Corte un Consiglio di guerra subitaneo, si affrettasse a emettere la sua sentenza » (p. 106). Meccio fu condannato a morte per ghigliottina nel successivo mese di settembre. Destino analogo, perlomeno in termini procedurali, fu quello che vide coinvolto nel 1823 il garzone catanese Placido Aulino. Accusato di portare un coltello (del tipo « trincialardo »), fu rimesso in libertà provvisoria dalla Commissione militare di Catania nel dicembre 1823. Ma nell'aprile del 1824 la decisione provoca la destituzione e rinnovazione dell'intera commissione alla quale, in sede politica (con un crescendo che aveva visto coinvolti il Luogotenente, il Ministro per gli Affari della Sicilia, il Consiglio di Stato e il Re in persona), era stato rimproverato di non conoscere bene la procedura penale (p. 117 e ss.).

Anche all'indomani del tentativo rivoluzionario del 1830 e della sollevazione di Palermo promossa da Domenico Di Marco (nipote di due carbonari implicati nell'azione di Meccio nel 1822) vi fu lavoro per le magistrature militari. Il 26 ottobre del 1831 il Consiglio di guerra di guarnigione elevato in Commissione militare presieduto dal maggiore De Bourcard (su nomina del Luogotenente generale Leopoldo di Borbone) condannò Di Marco e undici suoi complici alla pena della fucilazione con il terzo grado del pubblico esempio. Apparentemente, questa fu una tra le ultime condanne capitali di una Commissione militare, giacché il successivo decreto 2045 del marzo 1834 abolì questo organo e ne assegnò le competenze alla Gran Corti Speciali e alla Commissione suprema per i reati di Stato. Ma, in realtà, gli articoli 4 e 6 del Decreto disponevano che il Comandante militare della provincia o valle doveva « nel bisogno » convocare una Commissione militare *ad hoc* (p. 138).

Una propizia occasione per inverare tale ipotesi a stretto giro dalla sua formulazione furono le rivolte che interessarono alcuni centri della Madonie, ma anche Catania e Siracusa, a causa di un'epidemia di colera propagatasi nel 1837. A Carini, Termini, Prizzi, Corleone, Misilmeri, Bagheria, Villagrazia, Villabate, notabili, funzionari, dirigenti locali e, in generale, *cappeddi* — ovvero i gentiluomini che indossavano il cilindro come segno di distinzione dal popolino, che portava la più modesta *birritta* — vennero massacrati coll'accusa, pretestuosa, di essere gli untori che avevano diffuso il bubbone. In questa circostanza, i Consigli di Guerra ricevettero l'espressa direttiva di condannare a morte capi e istigatori delle rivolte ed erano formati dagli stessi ufficiali dell'esercito dei reparti impiegati per sedare le sollevazioni. Parafrasando von Clausewitz, una vera e propria conti-

nuazione della guerra con altri mezzi. Ai processi non prendevano parte « uomini di legge » in supporto tecnico ai Consigli e spesso i Presidenti dei Collegi giudicanti « non si curavano neanche di nominare i difensori degli imputati a norma dello *Statuto penale militare* » (p. 139). A Misilmeri, a Carini e a Termini intervennero i reggimenti *Napoli*, *Cacciatori* e *Calabria* e, in ognuna di queste sedi, vennero pronunciate decine e decine di condanne alla fucilazione per imputazioni di omicidio, saccheggio, devastazione e incendio. Anche a Palermo la Commissione militare usò la mano pesante e il 20 ottobre 1837 condannò a morte otto imputati ritenuti colpevoli di reati contro la sicurezza interna dello Stato, ordinando contestualmente la messa ai ferri per altri sette.

Le vicende del 1837 provocarono anche alcuni mutamenti nel sistema di governo siciliano: venne nominato luogotenente il duca di Laurenzana, furono aboliti numerosi privilegi dell'isola, si ripristinarono le vecchie sottointendenze e si sopprime la regola in base alla quale i Siciliani avevano l'esclusiva possibilità di ricoprire pubbliche cariche nella propria terra. Tuttavia, dopo la sospensione dell'esecuzione delle condanne pronunciate dalle Commissioni militari di Catania, Palermo e Siracusa, il 16 maggio 1838 venne concessa l'amnistia per i fatti del 1837. Il provvedimento d'indulgenza, naturalmente, escludeva « i promotori e i capi di tali sconvolgimenti politici » (p. 155). La repressione dei mesi precedenti aveva provocato un altissimo numero di latitanti (circa 1700, secondo la stima di Giovanna Fiume) e la gran parte di questi si erano dati al brigantaggio. Il ministro Giovanni Cassisi, già segnalatosi come un fedele e accortissimo funzionario della Corona dopo i fatti del 1820-21, aveva opportunamente consigliato di non eccedere nella persecuzione e di lasciare andare i « pesci piccoli ». Scelta che avrebbe scongiurato ulteriori forme di dissenso e di delinquenza, mostrando una volta di più il volto del paterno sovrano.

Nonostante tanta magnanimità, l'Autore fa rilevare come, per la maggior parte dei casi, nella teoria e nella prassi del diritto penale militare « l'identificazione spesso sapientemente utilizzata dei gruppi di patrioti con le 'bande armate' contemplate nelle *Leggi penali* ha permesso di procedere alla delegittimazione degli avversari, negando loro lo *status* di ribelli per inquadrarli nell'indistinto e degradato universo dei delinquenti comuni » (p. 191). Ma c'è di più: siamo dinanzi a una cieca strategia punitiva destinata a riflettere, fino ai nostri giorni, la sua ombra lugubre e sinistra sulle liturgie iniziatiche degli affiliati alle male sette. « Il connubio di 'civili' relegati per reati politici e delinquenti comuni, spesso macchiatisi di crimini efferati », ha fatto sì che — come a Favignana nel 1825 — i rituali carbonari di iniziazione e di fratellanza subissero una torsione antropologica non di poco rilievo quando cominciarono ad essere *assimilati* da assassini e malviventi (p. 199).

« Tribunali, toghe di paglia, rituali di iniziazione, delinquenti comuni assurti a gran maestri » sono, per il nostro Autore, una conferma delle più avvedute ipotesi storiografiche, secondo cui « l'istituzionalizzazione del fenomeno mafioso » è — già negli anni venti — « tra i risultati del clima di perenne emergenza penale e dell'abuso dei tribunali militari, insieme a omertà e latitanza » (p. 202).

L'ultima fiammata rivoluzionaria che provocò una dura repressione si ebbe nel 1848 con la proclamazione dell'indipendenza del Regno di Sicilia. Ai primi di settembre di quell'anno, le truppe borboniche comandate dal generale Carlo Filangieri di Satriano bombardano duramente la città di Messina e procedono, successivamente, a un massiccio rastrellamento strada per strada catturando patrioti, sbandati, fuggiaschi. Quando a Novembre il giudice del Tribunale civile Sebastiano Visalli, incaricato dell'istruttoria del procedimento a carico degli insorti imprigionati, chiede all'autorità militare i nomi dei soldati che avevano effettuato gli arresti, gli viene risposto: « i borghesi che furono arrestati nei giorni 8 e 9 settembre dalle pattuglie delle reali truppe, mentre saccheggiavano la città, lo furono in un momento di disordine e alla rinfusa e non è possibile di rinvenire i soldati che operarono gli arresti [...]. Non fu omissione da parte del potere militare, ma necessità che in quelle contingenze c'impedì di fare quanto doveasi. Epperò vorrà ritenere la presente come attestato della impossibilità di produrre i testimoni » (p. 163).

Il contesto politico delle terre d'Italia si andava, nel frattempo, sempre più indirizzando verso l'Unità, le idee di Mazzini circolavano e riscaldavano gli animi e questo contribuì a far sì che gli ultimi anni del governo borbonico in Sicilia fossero segnati da una torsione repressiva ancor più intensa delle precedenti. Per decreto si tornò, nel 1858, ai Consigli di guerra (in effetti, mai scomparsi) che sarebbero sempre intervenuti nei casi dei reati contro la sicurezza dello Stato qualora i rivoltosi fossero stati colti con le armi alla mano. Diversamente, competenti sarebbero state le Gran Corti speciali.

Nella realtà, questo principio garantistico di regolazione della competenza, venne applicato con disinvoltura. Memorabile il caso della « rivolta della Gancia » guidata da Francesco Riso, in cui l'argomento della mancata flagranza fu utilizzato dalla difesa, senza successo, per sottrarre gli imputati al Consiglio di guerra che pronunciò senza esitazioni tredici condanne a morte. All'anno precedente risale anche una circostanziata denuncia del patriota Giovanni Raffaele, che ebbe vasta eco sulla stampa europea e rinsaldò l'immagine del governo borbonico come « negazione di Dio », delle torture inflitte ai sospettati di delitti contro lo Stato (p. 57). Torture persino peggiori nella loro estenuante e arbitraria somministrazione di quanto fossero quelle in uso ai tempi dell'inquisizione medievale.

Durante l'impresa garibaldina lo Statuto penale militare rimane in vigore. Servì, tra l'altro, a processare parte dei rivoltosi (altri vennero

processati in tempi più lenti ed ai sensi del Codice sardo) che ad Alcara, a Biancavilla e a Bronte fecero nuovamente strage di *cappeddi*, saccheggiarono, incendiarono. Queste vicende tragiche ci dicono ancora, a distanza di tanti anni, che il 1860 non fu per nulla una cesura con il volto feroce della repressione militare dei decenni precedenti. Si potrebbe dire, anzi, che la Sicilia è stata — senza soluzione di continuità — un laboratorio per la sedimentazione dei caratteri originari e dei tratti permanenti del sistema penale italiano.

Il quadro sin qui narrato consente di descrivere la Sicilia come un territorio in perenne emergenza. L'allarme poteva essere generato non soltanto dalla partecipazione alle sommosse e ai disordini ma anche dalla manifestazione del proprio pensiero politico, dall'invocazione di riforme costituzionali, dall'adesione a sette, dall'insulto ai militari, dal porto di armi vietate. In tutto ciò, l'applicazione di uno strumento, pur severo, come lo *Statuto penale militare* veniva spesso forzata in direzione di possibili ulteriori limitazioni dei diritti della difesa e definizioni sommarie della procedura che avevano il sapore della vendetta esemplare molto più che della giustizia.

D'altra parte, però, non vanno sottaciuti episodi e vicende umane di segno opposto. Come il caso del capitano relatore Andrea Imperiali, che ispirò il suo ufficio di pubblico accusatore alla dignità e all'onore, tanto che «che nel 1826 chiese al presidente della Commissione militare di surrogare l'avvocato di un imputato, poiché il legale non difendeva efficacemente il suo assistito» (p. 193); o del tenente colonnello Francesco Savino, presidente della Commissione militare di Messina, che nel processo ai rivoltosi del 1847 garantì «l'intervento degli accusati e dei loro difensori» (p. 158); e ancora, dopo il 1848, la condotta di quel manipolo di avvocati che, in giudizi a dir poco difficili, «mostrarono quel coraggio della 'penalistica civile' evidenziato da Mario Sbriccoli» (p. 194).

Alla fine, siamo tornati al principio, al titolo di questo libro e al suo campo di forze. In proposito, Pietro Costa ci ha ricordato che nel discorso giuridico moderno — e questo vale massimamente per la storia della giustizia che del diritto scritto nei Codici è sempre approssimazione difettosa e claudicante — il sistema delle garanzie ispirato al principio di legalità e la sua sospensione divengono i poli di un campo di tensione, gli estremi di un rapporto di complementarità e incompatibilità.

Questa consapevolezza dovrebbe aiutarci, in una fase in cui si avverte da più parti e si lamenta l'evanescenza della legge come orizzonte simbolico condiviso, a riflettere sul fatto che storicamente, come scrive Michel Foucault, «la legge nasce da battaglie reali: dalle vittorie, dai massacri, dalle conquiste che hanno le loro date e i loro orrifici eroi [...]. La legge non è pacificazione, poiché dietro la legge la guerra continua a infuriare all'interno di tutti i meccanismi di potere, anche dei più regolari. È la guerra a costituire il motore delle istituzioni

e dell'ordine: la pace, fin nei suoi meccanismi più intimi, fa sordamente la guerra » (*Bisogna difendere la società*, 1997, p. 49).

FRANCESCO MIGLIORINO

STEFANO SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. XX-308.

1. Bologna 1811. Yves-Marie Pastol, brillante generale quarantenne, barone dell'Impero francese, e sua moglie, Pierrette Basire, d'illustre famiglia di Digione, che nella buona società bolognese aveva stretto una relazione con il marchese Francesco Sampieri, ventenne musicista dilettante legato a Rossini, celebrano un processo di divorzio per adulterio, il primo nella città dopo l'entrata in vigore del *code civil* nel Regno d'Italia napoleonico, ed è scandalo. La coppia ha probabilmente ampie vedute, più probabilmente intende semplicemente sottrarsi alle estenuanti formalità richieste dal divorzio per mutuo consenso, fatto sta che la causa per adulterio è intentata seguendo la via più ardua tra quelle previste dal codice: è la giovane moglie a richiedere il divorzio al generale che prontamente si dichiara reo di adulterio e concubinato con Carolina Bouticar, cameriera della famiglia. Il 'concubinato' nella casa familiare è, per così dire, palese e la pronta confessione del generale è, come si scrive nella sentenza, « abbondantemente verificata dal deposito giurato dei testimoni » che giungono persino ad attestare « atti da loro veduti assai prossimi alla carnale unione con la concubina ». I giudici non hanno dubbi e pronunciano il divorzio; Pastol non se ne duole, rinuncia all'appello e continua a frequentare la moglie in casa del marchese Sampieri. Tutto è chiaro, tutto è sospetto. E, sotto lo sguardo preoccupato dei francesi e del Ministro di giustizia, in città riprendono vigore le accuse nei confronti dell'empio codice straniero.

*L'affaire Pastol* ha un ruolo centrale nel bel libro di Stefano Solimano, *Amori in causa*, uno studio accurato e raffinato condotto sulla scorta di una vasta documentazione archivistica dei processi di nullità, separazione e divorzio nel Regno d'Italia napoleonico tra il 1806 e il 1814. Lo scandalo bolognese del « Generale che si finse amante » (p. 51 e ss.) indignò il Viceré Eugenio preoccupato per l'onore dei francesi; e determinò il Ministro di giustizia Luosi — che attraverso un'ispezione durata più di sei mesi aveva appurato la collusione fra le parti, gli avvocati, i giudici — a rendere ancora più stringente la sorveglianza sulle *strategie matrimoniali*. La posta in gioco era particolarmente alta: non si trattava soltanto dell'onore dei francesi ma del destino del codice, della complessiva tenuta del ponderato equilibrio nella sua